

COMUNE DI CAREGGINE (Provincia di LUCCA)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. **85**
in data: **28.12.2022**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: FACOLTÀ DI REDIGERE LA CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE IN FORMA SEMPLIFICATA - OPZIONE EX ARTICOLO 232 COMMA 2 DEL D.LGS. 267/2000 E OPZIONE EX ARTICOLO 233 BIS COMMA 3 DEL D.LGS. 267/2000

L'anno **duemilaventidue** addì **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **18.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:

ROSSI LUCIA	P
CONTI ANDREA	P
FORNARI MASSIMO	P

Totale presenti **3**
Totale assenti **0**

Assiste il Vice Segretario Comunale Dott.ssa **DINI VIVIANA**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.ra **ROSSI LUCIA** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI CAREGGINE
PROVINCIA DI LUCCA

Proposta di Deliberazione n. 149 del 20.12.2022

Oggetto: FACOLTÀ DI REDIGERE LA CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE IN FORMA SEMPLIFICATA - OPZIONE EX ARTICOLO 232 COMMA 2 DEL D.LGS. 267/2000 E OPZIONE EX ARTICOLO 233 BIS COMMA 3 DEL D.LGS. 267/2000

Richiamato l'art. 232 del D.Lgs. 267/2000 nel quale al comma 2, primo periodo, prevede che gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale;

Visto il secondo periodo del succitato art. 232 comma 2 come da ultimo modificato, che prevede che gli enti locali che optano per la facoltà di rinviare la contabilità economico-patrimoniale allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, emanato in data 11 novembre 2019;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 10/11/2020 ad oggetto "*Modalità semplificate di redazione della situazione patrimoniale degli enti che rinviando la contabilità economico-patrimoniale*", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.293 del 25 novembre, che sostituisce il sopra citato DM 11/11/2019 e che nel suo allegato A prevede che: "*La delibera di giunta concernente la decisione di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale ai sensi dell'art. 232, comma 2, del TUEL, è trasmessa alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'art. 13 della legge n. 196 del 2009*" e che "*Considerato che gli enti che non tengono la contabilità economico-patrimoniale non possono elaborare il bilancio consolidato, tale delibera rappresenta anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis, comma 3, del TUEL*".

Visto quanto definito dalla commissione Arconet nella riunione del 20 gennaio 2021, nel cui resoconto si legge che "*gli enti che non tengono la contabilità economico-patrimoniale ai sensi dell'art. 232, comma 2, del TUEL, sono considerati non tenuti alla redazione del bilancio consolidato - dal bilancio consolidato 2020*" e che "*A decorrere dal rendiconto 2020, la validità della delibera inviata alla BDAP concernente la facoltà di cui all'art. 232, comma 2 del TUEL si estende fino all'esercizio in cui l'ente delibera di voler iniziare a tenere la contabilità economico patrimoniale o in caso di perdita dei presupposti della popolazione per poter esercitare tale facoltà*".

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla presente proposta di deliberazione rispettivamente dal Responsabile del Settore interessato e dal Responsabile del

Settore Finanziario attestanti sia la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sia la regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1 D.lgs. 267/2000;


Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di avvalersi della facoltà di non adottare la contabilità economico-patrimoniale, come previsto dall'art. 232 del D.Lgs 267/2000, e di redigere la contabilità economico-patrimoniale in forma semplificata secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020;
 2. di dare atto che la presente deliberazione rappresenta anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis, comma 3, del TUEL., ai sensi del disposto di cui all'Allegato A del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020, richiamato in premessa e dei successivi chiarimenti resi noti dalla commissione Arconet;
 3. di dare, altresì, atto che, con deliberazione di Consiglio n. 30 del 20/07/2022, l'Ente aveva già assunto la decisione di non predisporre il bilancio consolidato;
 4. di procedere con la trasmissione della presente deliberazione al sistema BDAP così assolvere all'obbligo dettato dall'articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. 113/2016, ai sensi del già citato Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020.
 5. di dichiarare, con successiva unanime votazione favorevole, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
- 

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
ROSSI LUCIA

x



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DINI VIVIANA



CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Responsabile del Settore certifica che la presente è stata pubblicata in data odierna per rimanere affissa all'Albo Pretorio ai sensi del 1° comma dell'art. 124 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Si certifica che la presente deliberazione è esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs 267/00:

- ☐ È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Pierotti Francesco

